

## CHIARIMENTO N. 7

### 1. Oggetto dei servizi

L'oggetto dei servizi indicato nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara, è rispettivamente:

per il Lotto 1, "servizio di trasporto e il servizio socio-assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell'Adisu di Roma Uno";

per il Lotto 2, "servizio socio-assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell'Adisu di Roma Due";

per il Lotto 3, "servizio socio-assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell'Adisu di Roma Tre";

Scorrendo la documentazione di gara più volte si fa riferimento, per i Lotti 2 e 3, ai servizi socio assistenziali che nelle Tabelle di cui all'art. 1 vengono addirittura indicati come Tipo di prestazione principale.

Siamo quindi a richiedere se l'oggetto dei Lotti 2 e 3 debba essere inteso uguale a quello del Lotto 1 e cioè "servizio di trasporto e il servizio socio-assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi, rispettivamente dell'Adisu di Roma Due e di Roma Tre.

### 2. Requisiti di partecipazione

Stante quanto indicato all'art. 5 pagg. 14, 15, 16 e 17 del Disciplinare di gara relativi ai requisiti che si debbano possedere per la partecipazione ai vari Lotti, sembrerebbe essere presente nelle note alle Tabelle 2 e 3 di cui all'art. 1, un refuso. Infatti viene indicato che *"il possesso dei requisiti afferenti l'attività n. 1 di cui alla presente Tabella n. 2 abilita il concorrente allo svolgimento delle prestazioni n. 1 e 3 della Tabella n. 2 dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri"*; forse si intendeva dire: *"il possesso dei requisiti afferenti l'attività n. 1 di cui alla presente Tabella n. 2 abilita il concorrente allo svolgimento delle prestazioni n. 2 e 3 della Tabella n. 2 dell'art. 3*

*del Capitolato d'Oneri"*. Lo stesso dicasi per la nota sottostante la Tabella n. 3 di pag. 5 del Disciplinare.

Si chiede di verificare ed eventualmente di rettificare le note, poiché seppur sembrerebbe trattarsi di banale errore materiale facilmente riconducibile a quanto si intendesse precisare, potrebbe creare confusione tra i concorrenti e disguidi in sede di gara.

3. Siamo a chiedere conferma che in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il requisito relativo l'idoneità professionale - cioè la presenza dell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara nel Certificato della CCIAA - di cui al punto 2 dell'art. 5 del Disciplinare, *"deve intendersi strettamente collegato alla capacità soggettiva dell'operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento"* (ANAC - Delibera n. 3 del 11 gennaio 2017)

## RISPOSTE

1. L'art. 1 del Disciplinare di gara indica le prestazioni omogenee a cui sono correlati i requisiti speciali.

Nello specifico per i Lotti 2 e 3 come già indicato nelle note esplicative del Disciplinare il SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DELL'UTENZA DIVERSAMENTE ABILE risulta essere "principale" poiché racchiude il SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ed il SERVIZIO DI COORDINAMENTO che sono prestazioni diverse dal "TRASPORTO" ed eseguibili da un concorrente che sia qualificato per l'esecuzione del "SERVIZIO SOCIO -ASSISTENZIALE".

2. Si rinvia al Disciplinare rettificato pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante.

**3.** Non risulta utilizzabile l'istituto dell'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale e nello specifico per l'iscrizione dell'attività esercitata presso la CCIAA.